

Messaggio

numero

6145

data

25 novembre 2008

Dipartimento

EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

Concerne

Modifica dell'art. 15 cpv. 1 della Legge della scuola, del 1° febbraio 1990, relativo all'apertura dell'anno scolastico

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio il Consiglio di Stato propone al Gran Consiglio di modificare l'art. 15 cpv. 1 della Legge della scuola che definisce la durata dell'anno scolastico e l'apertura e la chiusura dell'anno scolastico. In pratica le disposizioni di questo articolo di legge definiscono il calendario scolastico delle scuole di ogni ordine e grado, con le deroghe possibili previste - per le scuole professionali - dall'art. 7 della Legge sulle scuole professionali.

Come è noto la durata dell'anno scolastico in Ticino è di 36,5 settimane effettive: l'inizio ha luogo ai primi di settembre e la fine verso la metà di giugno. Questa impostazione è stata definita nel 1977 allorquando fu introdotto e generalizzato il "sabato libero" nelle scuole di ogni ordine e grado. La vacanza del sabato mattina fu compensata sia con una revisione delle griglie orarie scolastiche sia con l'anticipo dell'apertura dell'anno scolastico ai primi di settembre (in precedenza l'inizio avveniva a metà settembre). Con questa modifica fu pure introdotta la settimana di vacanza a fine ottobre/inizio novembre.

L'impostazione e la definizione del calendario scolastico deve tener conto di più fattori e, in particolare, del numero effettivo di giorni di scuola (182,5 giorni), della collocazione dei giorni festivi infrasettimanali, della vacanza del mercoledì pomeriggio per le scuole dell'infanzia e le scuole dell'obbligo, del giorno d'inizio e di fine anno scolastico (che non sempre coincidono con il lunedì o con il venerdì), ecc. Tutti questi aspetti, unitamente al vincolo formale di quando può iniziare e terminare l'anno scolastico (ai primi di settembre, rispettivamente verso metà giugno) rendono particolarmente rigido l'allestimento dei calendari scolastici. Capita quindi che l'anno scolastico debba iniziare di giovedì o concludersi di mercoledì, con tutte le ripercussioni che questo aspetto può avere sull'organizzazione scolastica, sulle scelte delle famiglie e sull'attività sociale e del tempo libero in genere.

Certamente l'impostazione del calendario scolastico e la sua collocazione potrebbero essere oggetto di una più ampia riflessione, segnatamente per quanto riguarda l'alternanza delle settimane di scuola e delle settimane di vacanza.

Quest'ultime sono attualmente così definite e collocate: una settimana autunnale (fine ottobre/inizio novembre), due settimane per le festività natalizie, una settimana per Carnevale, una settimana e mezza per le festività pasquali, ca. 10 settimane per la pausa estiva.

Quest'ultima vacanza è ritenuta da alcuni eccessivamente lunga e la sua durata può a volte porre qualche problema alle famiglie, segnatamente a quelle in cui entrambi i genitori lavorano. Occorre comunque rammentare che proprio nel periodo estivo numerosi comuni e associazioni o società organizzano frequentemente interessanti e utili corsi sportivi, colonie, attività del tempo libero, corsi di recupero per gli allievi, ecc.

Le direzioni scolastiche poi sono impegnate sia al termine dell'anno che nelle settimane che precedono l'inizio dell'anno scolastico in diverse attività quali l'organizzazione degli esami finali, l'evasione delle procedure ricorsuali, la pianificazione dell'anno scolastico successivo, l'organizzazione di corsi di aggiornamento per i docenti, le sedute preparatorie al nuovo anno scolastico, ecc.

Prescindendo da queste pur importanti considerazioni, che meriterebbero un ulteriore approfondimento per l'implicazione che l'organizzazione del calendario scolastico ha sull'apprendimento scolastico e sulla vita sociale, con il presente messaggio il Consiglio di Stato propone di rendere più flessibile l'allestimento del calendario scolastico facendo in modo che l'anno scolastico possa iniziare di regola di lunedì e concludersi di venerdì. Ora questa scelta non è sempre possibile, anche e soprattutto per gli aspetti formali previsti dall'art. 15 cpv. 1 della Legge della scuola.

Una riprova di questa situazione poco funzionale si è avuta recentemente con la proposta di calendario 2010/2011 posta in consultazione dal Dipartimento. La proposta prevedeva - per rispettare tutte le condizioni sopramenzionate - l'inizio il giovedì 2 settembre 2010 e la conclusione il mercoledì 22 giugno 2011. Numerose istanze scolastiche, pur rendendosi conto dei condizionamenti formali, hanno manifestato il loro disappunto auspicando di poter iniziare la scuola lunedì 30 agosto 2010, segnalando in particolare che la chiusura dopo la metà di giugno impedirebbe a numerose famiglie di fruire del periodo di bassa stagione, invoglierebbe sempre più le famiglie a partire anticipatamente per le vacanze (si tratta di una tendenza in aumento), ritarderebbe lo svolgimento degli esami finali nelle scuole postobbligatorie, porrebbe qualche difficoltà agli allievi che devono iscriversi generalmente entro fine giugno alle scuole successive, si ripercuoterebbe sull'evasione dei ricorsi contro le mancate promozioni, ecc. Per quanto attiene poi l'inizio del nuovo anno scolastico, il fatto dell'inizio a metà settimana comporta pure delle ripercussioni sull'entrata in servizio dei docenti due settimane prima, anch'essa a metà settimana.

Per far fronte a questi oggettivi problemi il Consiglio di Stato propone quindi la modifica dell'art. 15 cpv. 1 in modo tale da consentire l'inizio della scuola nel periodo compreso tra fine agosto e inizio settembre. Con questo cambiamento sarà quindi possibile iniziare la scuola anche negli ultimi giorni di agosto e di lunedì, Conseguentemente anche la fine dell'anno scolastico potrà avvenire - sempre verso metà giugno - di regola di venerdì.

In attesa di questo cambiamento il Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport ha deciso di procedere all'emanazione del nuovo calendario solo per l'anno scolastico 2009/10. Il successivo sarà pubblicato non appena il Gran Consiglio si sarà pronunciato in merito alla presente proposta di modifica di legge.

Per le considerazioni che precedono si invita il Gran Consiglio ad approvare la modifica di legge proposta.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la modifica dell'art. 15 cpv. 1 della Legge della scuola, del 1° febbraio 1990, relativo all'apertura dell'anno scolastico

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 25 novembre 2008 n. 6145 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La Legge della scuola, del 1° febbraio 1990, è così modificata:

Art. 15 cpv. 1

¹La durata dell'anno scolastico, per gli allievi di ogni grado di scuola, è di trentasei settimane e mezzo effettive; l'apertura dell'anno scolastico ha luogo verso fine agosto o inizio settembre e la chiusura verso la metà di giugno.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2009 .